



**REGIONE MOLISE**  
Presidenza della Giunta regionale

**ORDINANZA**  
**DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**N. 39 DEL 04-08-2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. II), DEL D.P.C.M. DELL'11 GIUGNO 2020.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

**VISTO** il DPCM dell'11 giugno 2020;

**VISTO** il DPCM del 14 luglio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**RICHIAMATA** l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 26 del 2 maggio 2020 concernente “Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale COVID-19 in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. ff), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020”;

**RICHIAMATE** le linee guida in materia di trasporto pubblico allegato al DPCM dell’11 giugno 2020, nel testo sostituito con DPCM del 14 luglio 2020;

**RILEVATO** che l’applicazione delle suindicate linee guida al trasporto pubblico regionale marittimo stanno creando notevoli disagi, a causa dell’esponentiale incremento dell’utenza connesso alla stagione estiva e all’impossibilità di fronteggiare lo stesso con l’aumento dei mezzi di trasporto, con conseguente impossibilità di garantire in modo efficiente il servizio;

**CONSIDERATO** che tale situazione sta arrecando ulteriori danni economici agli operatori turistici e, di conseguenza, all’economia regionale con un ingente danno d’immagine dell’intero territorio che potrebbe protrarsi anche nei prossimi anni, vanificando in tal modo le azioni poste in essere per il rilancio del turismo nel Molise;

**RITENUTO** che l’attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio molisano, come evidenziato dal CSE nel proprio parere del 3 agosto 2020 che, seppure non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, consente la ripresa del trasporto pubblico locale marittimo a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere con l’adozione di particolari misure precauzionali;

**RILEVATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Art. 1**

1. Nel territorio regionale il trasporto pubblico marittimo è consentito a pieno carico, limitatamente ai soli posti a sedere per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo l’obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie.
2. Le linee guida relative al settore del trasporto marittimo allegato al D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, come modificate dal testo allegato al D.P.C.M. del 14 luglio 2020, continuano a trovare applicazione per le parti non in contrasto con il precedente comma 1.
3. Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto di cui al comma 1 devono essere adottate inoltre le seguenti misure:
  - deve essere garantita un’adeguata e capillare informazione al personale addetto e comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile,

chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);

- deve essere garantita un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy;

- garantire che i flussi di entrata e uscita dal mezzo siano separati, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;

- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;

- i passeggeri devono procedere, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;

- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata, provvedendo ad inibire la temporizzazione della chiusura delle porte esterne. Qualora possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato anche attraverso l'apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale;

- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.

## **Art. 2**

1. La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione e ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di

giorni centoventi.

Campobasso, 04-08-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.